

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Sinteticità, chiarezza e specificità (atto di citazione post Cartabia)

di Giulio SPINA\*

Estratto da SPINA, *Commento all'art. 163 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), [Codice di Procedura Civile commentato](#), Milano-Roma, 2023

\* Direttore editoriale *Diritto Avanzato*; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

1. Il d.lgs. 149/2022 ha aggiunto al comma 3, nun. 4, art. 163 c.p.c. in commento la precisazione secondo cui l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, debba avvenire *“in modo chiaro e specifico”*.

In via preliminare si ritiene che tali requisiti dell'esposizione attorea debbano essere riferiti non solo ai fatti (sebbene ciò possa sostenersi sulla base della scelta morfosintattica del legislatore delegato del 2022 che ha collocato l'inciso in parola all'inizio del num. 4 in commento e non alla fine), ma a tutti gli elementi di cui al num. 4 in commento (*“fatti ... elementi di diritto ... con le relative conclusioni”*). La norma in questione, difatti, è attuazione dell'art. 1, comma 5, legge delega n. 206 del 2021, con cui si delegava il governo a prevedere che *“nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico”*. Tale lettura appare poi in linea con la codificazione del principio generale di chiarezza e sinteticità degli atti di cui al nuovo art. 121, ultima parte, c.p.c. (secondo cui *“tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”*), con la conseguenza che l'esposizione sia dei fatti, che degli elementi di diritto, con relative conclusioni, deve conformarsi ai detti criteri.

Con riferimento alla novella normativa in parola occorre affrontare quantomeno due aspetti:

- cosa vuol dire, in pratica, esposizione chiara e specifica;
- quali sono le conseguenze connesse alla violazione di tale norma.

Ciò tenendo altresì presente che il detto principio è stato introdotto in un'ottica di accelerazione del processo, ma è stato dettato anche tenendo conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico<sup>1</sup>. Si ricorda al riguardo, per l'effetto che ha sulle tecniche redazionali (anche) dell'atto di citazione, il nuovo art. 46 disp. att. c.p.c., secondo cui, tra l'altro, *“Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”*.

2. Quanto al primo aspetto (**nozione pratica di esposizione chiara e specifica**) può innanzitutto osservarsi che per “chiarezza” si intende “lucidità”, “ordine” e, con particolare riferimento all'esposizione, “evidenza”. Il termine è contrapposto a “confusione”<sup>2</sup>. Un testo, inoltre, è chiaro quando *“è univocamente intellegibile”*<sup>3</sup>.

Tale attributo è certamente connesso al principio di sinteticità cui si è accennato in quanto, se non altro, ripetizioni e prolissità sono foriere del rischio di “confusione”: *“la eccessiva ed inutile lunghezza degli atti non giovi alla chiarezza degli stessi, costringendo i lettori ad un aggravio di impegno nella lettura ed al dispendio di molto tempo, senza che ad esso si accompagni la certezza della comprensione del testo. Certamente, atti prolissi e ripetitivi contrastano con l'esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, risultando spesso inutili a garantire il diritto di difesa”*<sup>4</sup>. Tuttavia, occorre rilevare che, se da un lato il nuovo art. 121 c.p.c. reca il principio generale che gli

<sup>1</sup> Così si esprime, richiamando la Relazione illustrativa alla Legge delega n. 206 del 2021, la Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa 1.12.2022, n. 110.

<sup>2</sup> Così l'enciclopedia Treccani.

<sup>3</sup> Così si esprime la Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa 1.12.2022, n. 110.

<sup>4</sup> Così si esprime la Relazione cit., nel porre in evidenza come i requisiti della chiarezza e della sintesi siano autonomi tra loro, seppur indubbiamente collegati.

atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, la riforma del 2022, con riferimento all'atto di citazione, non ha esplicitamente previsto anche il requisito della sinteticità, ma solo quello della chiarezza, unito a quello della specificità. Se quindi, con riferimento alla redazione dell'atto di citazione secondo il nuovo art. 163 c.p.c. non può non tenersi in considerazione la previsione di cui all'art. 121 c.p.c., la specifica norma in tema di citazione (l'art. 163 c.p.c., appunto) è stata volutamente redatta senza richiamare il requisito della sinteticità che, quindi, a tutto voler concedere, rimane quantomeno in ombra rispetto ai requisiti, esplicitamente richiesti, della chiarezza e della specificità. D'altronde si osservi che il nuovo art. 342 c.p.c., relativo alla forma dell'appello, richiama, invece, tutti e tre i requisiti in discorso: chiarezza, sinteticità e specificità (*"l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"*). La diversa scelta operata dal legislatore è dunque evidente.

Specificare, poi, vuol dire dare particolari precisi e ben circostanziati su qualcosa<sup>5</sup>.

Dunque:

- sinteticità e chiarezza sono requisiti richiesti, in via generale, a tutti gli atti;
- chiarezza e specificità sono requisiti richiesti, esplicitamente, tra l'altro, per l'atto di citazione;
- certamente, poi, la mancanza di sinteticità può portare alla non chiarezza dell'atto.

Quanto alla sinteticità, con le precisazioni di cui si è detto, si osservi poi che:

- al fine di decodificare il detto requisito, rimandando al commento all'art. 121 c.p.c., può certamente farsi riferimento ai recenti approdi giurisprudenziali sul principio di sinteticità degli atti il quale, anche se positivizzato nel codice di rito solo con la riforma del 2022, è da anni già parte del nostro ordinamento processuale;
- la sinteticità, poi, non va confusa con un semplice requisito di lunghezza dell'atto; si ritiene, invece, trattasi di un requisito (e di una conseguente competenza richiesta all'avvocato) della modalità espositiva e della tecnica redazionale da utilizzarsi (che poi, certamente, tra i propri effetti, conduce ad atti più brevi).

Posto che al fine di decodificare i detti attributi richiesti in sede di redazione dell'atto di citazione dal nuovo 163 c.p.c. possono trarsi utili parametri interpretativi analizzando la giurisprudenza in tema di ammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione (soprattutto con riferimento alla specificità), può farsi riferimento anche alle soluzioni esegetiche cui si è approdati in sede di interpretazione dell'art. 233 c.p.c., secondo cui il giuramento decisorio *"deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico"*.

In tema di specificità, ulteriore parametro interpretativo può risultare la giurisprudenza elaborata in merito al disposto di cui all'art. 115 c.p.c. secondo cui, in tema di disponibilità delle prove, il giudice pone a fondamento della decisione anche *"i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"*.

Richiamando poi l'art. 164 c.p.c. in tema di nullità dell'atto di citazione, può osservarsi che la detta norma fa riferimento all'"assoluta incertezza", dal che potrebbe osservarsi che chiarezza e specificità possono intendersi, da un lato, criteri redazionali dell'atto, dall'altro, e di riflesso, come parametri per valutare la detta incertezza ai fini dell'art. 164 c.p.c.

D'altronde, proprio in tema di integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., si è ammesso tale strumento in quanto *"elimini incertezza, genericità e contraddittorietà dell'originario atto di citazione"* (Cass. n. 24602/2019).

Ad ogni modo, è già stato condivisibilmente osservato come, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, num 4), per soddisfare il requisito della *"chiarezza e specificità"* sia consigliabile indicare i fatti rilevanti in modo schematico e/o numerato, indicando già gli allegati dimostrativi che si offrono in comunicazione, nonché, in tema di esposizione delle disposizioni di legge applicabili, come sia consigliabile non rinviare genericamente a principi dell'ordinamento, ma indicare dettagliatamente l'articolo di legge che si assume vulnerato,

---

<sup>5</sup> Così l'enciclopedia Treccani.

unitamente al dictum testuale ivi previsto<sup>6</sup>.

Quanto al rapporto tra sinteticità e chiarezza è stato ancora osservato (nella specie sanzionando la condotta di parte ex art. 96 c.p.c.) quanto segue: “I motivi di gravame sono tutti caratterizzati da una tecnica redazionale particolarmente confusoria, che impinge nell’inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. Tale è il risultato di riferimenti normativi e giurisprudenziali, non supportati da concreti elementi probatori, indispensabili in una materia, quale quella bancaria, che necessita del puntuale e rigoroso esame delle condizioni contrattuali di cui ai contratti impugnati. Né il richiamo ad un elaborato peritale può essere sufficiente ad integrare la critica alla motivazione della sentenza di primo grado, perché si tratta non solo di elaborato non aggiornato, ma neppure spiegato in merito ai risultati che vengono esposti con meri richiami. Si precisa altresì che quanto, in particolare, alla tecnica redazionale, il tema della sintesi, con la predilezione di un abstract delle argomentazioni, è un tema assolutamente all’avanguardia, come emerge anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “l’essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’atto che le veicola. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall’altro, la consistenza dell’atto – ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle”. Il rispetto dei predetti canoni risponde non solo ad un’esigenza di chiarezza e di lealtà processuale da indirizzare verso le controparti ed i giudici, ma anche ad un’esigenza pubblicistica di non abusare del sistema giustizia, le cui risorse non sono illimitate” (App. Milano, sentenza del 5.12.2022)<sup>7</sup>.

Si altresì precisato che, nel rispetto dei criteri di sinteticità e chiarezza che devono permeare gli atti giudiziari, le parti qualora si riferiscano in modo chiaro e univoco ad un loro documento, allegato fin dall’atto introduttivo, ciò determini un elemento del tutto sufficiente a descrivere il contenuto, senza che siano necessari inutili formalismi volti al “copia-incolla” del documento o, ancor peggio, all’introduzione di parti grafiche nell’atto contenti la “foto” dei documenti (Trib. Ivrea, sentenza del 25.10.2022)<sup>8</sup>.

**3. Quanto al secondo aspetto d’indagine (le conseguenze connesse alla violazione di tali indicazioni redazionali), con la riforma del 2022 pare non siano state previste sanzioni, non essendo esplicitamente richiamata la mancanza di tali requisiti come motivo di nullità dell’atto di citazione dall’art. 163 c.p.c. Tuttavia, si osservi che<sup>9</sup>:**

- la mancanza di chiarezza dell’atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il *petitum* o la *causa petendi*. In tal caso, potrà trovare applicazione l’art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l’integrazione dell’atto di citazione;
- può provare applicazione l’art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso del difensore, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli<sup>10</sup>;

<sup>6</sup> VIOLA, *Atto di citazione, Formula (valida per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023)*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022, laddove si precisa che la chiarezza e specificità sono l’opposto della confusione e genericità, per cui il richiamo generico a principi, senza avere cura di individuarne la base normativa giustificativa, ben potrebbe difettare dei requisiti richiesti in riforma.

<sup>7</sup> In *La Nuova Procedura Civile*, 2023, con relativa massima come riportata.

<sup>8</sup> In *La Nuova Procedura Civile*, 2023, con relativa massima come riportata.

<sup>9</sup> Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, *Relazione su novità normativa* 1.12.2022, n. 110.

<sup>10</sup> In argomento, tra le più recenti, si è affermato che le modalità redazionali degli atti difensivi, non conformati ai principi di economia processuale e di sinteticità degli atti, rendono gli stessi idonei ad incidere sullo svolgimento del processo ex art. 4 comma 7 D.M. n. 55/2014 che, come noto, dispone che “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Anche per tali ragioni, quindi, nella specie non si ravvisano le condizioni per l’aumento di cui all’art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, in tema di aumento del compenso nel caso in cui l’avvocato assista in una causa più soggetti aventi la stessa posizione processuale (Trib. Bologna, 31.10.2022). Ciò, tra l’altro, con la precisazione, in linea con la più recente giurisprudenza di merito, che il dovere di sinteticità

- può trovare applicazione l'art. 116, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo;

Su tale ultimo aspetto, si evidenzia però, in modo critico, come, invero, il ruolo del giudicante, nel nostro ordinamento processualcivilistico, dovrebbe essere quello del giudice del fatto, non dell'atto: in altri termini, il giudice non dovrebbe essere chiamato a valutare la qualità redazionale dell'atto, ma a valutare se i fatti dedotti, dai quali la parte fa dipendere le conseguenze giuridiche di cui alle richieste poste al giudice, risultano o meno provati. D'altronde l'art. 116 c.p.c. è, a ben vedere, circoscritto alla valutazione delle prove.

Si segnala, da ultimo, come, di recente, sia stata evidenziata la connessione tra il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali e la condanna alle **spese di lite**, affermandosi che il soccombente va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase di trattazione e massimi per la fase decisionale (secondo lo sforzo profuso e, con riferimento a quest'ultima fase, per la qualità della difesa svolta, caratterizzata da rara chiarezza, sinteticità ed efficacia: Trib. Palermo 4.11.2022<sup>11</sup>). Ciò sulla scorta della considerazione per cui, da un lato, il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali va riconosciuto come principio generale del processo civile (tra le altre Cass. n. 24585/2019 e n. 12247/2019) e, dall'altro, dell'intimo collegamento tra sinteticità e chiarezza, la cui mancanza nella redazione dell'atto rischia di pregiudicarne l'intelligibilità. Così, con riferimento al giudizio di legittimità, già prima della riforma del 2022 si è più volte affermato che il detto dovere "che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intelligibilità delle questioni<sup>12</sup>, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e così confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità" (Cass. n. 4300/2023<sup>13</sup>).

In tema di conseguenze sulle spese di lite (scarsa chiarezza espositiva e conseguente difficile comprensione della tesi esposta, redazione di atti poco organici e produzione non sistematica di atti e documenti: conseguenze sulle spese per la presumibile difficoltà di controparte di difendersi) si è affermato che "In tema di liquidazione delle spese di lite, la scarsa chiarezza espositiva e la conseguente difficile comprensione della tesi attorea, la redazione di atti poco organici e la produzione non sistematica di atti e documenti, oltre al mancato deposito della sentenza di primo grado, che è stata resa disponibile alla scrivente solo a mezzo di copia di cortesia, induce a liquidare compensi per valori medi aumentati del 50% per tutte le attività indicate per entrambi i gradi di giudizio, per la presumibile difficoltà di controparte di difendersi, a fronte di siffatte richieste, argomentazioni e difese" (Trib. Milano, sentenza del 2.12.2022, n. 9511)<sup>14</sup>.

Anche altra giurisprudenza di merito si è pronunciata per la condanna ex art. 96 per l'atto (nella specie un appello) scritto in modo confuso, con riferimenti normativi e giurisprudenziali non supportati da concreti elementi probatori (app. Milano, sentenza del 5.12.2022, già citata).

Ancora, ad esempio, con riferimento all'omessa specificità dell'opposizione a decreto ingiuntivo la giurisprudenza di merito ha osservato che la sollecitazione ex art. 96 uc c.p.c. è fondata in quanto, nella specie, dagli atti è emerso che la parte ha abusato del suo diritto di difesa, opponendosi ad un decreto ingiuntivo senza svolgere nessuna difesa specifica di merito, ed unicamente in forza di

---

degli atti: riguarda anche i documenti e la sua violazione incide sulla liquidazione delle spese del giudizio (TAR Sicilia, 17.10.2019, n. 2203).

<sup>11</sup> In *La Nuova Procedura Civile*, 2023.

<sup>12</sup> In tal senso anche Consiglio di stato, sezione terza, sentenza 12.10.2020, n. 6043 (che affronta la questione del principio di sinteticità non come valore in sé, ma funzionale alla intelligibilità dell'atto, tra ragionevolezza e garanzia della tutela giurisdizionale).

<sup>13</sup> In *La Nuova Procedura Civile*, 2023.

<sup>14</sup> In *La Nuova Procedura Civile*, 2023.

eccezioni di rito prima facie infondate, poi perseverando a coltivare la causa nonostante il rigetto in prima udienza di tali eccezioni di rito. Sostanzialmente emerge ex actis la piena consapevolezza dell'Attrice opponente (dolo o, comunque colpa grave) di avere torto nel merito della pretesa creditoria della Convenuta opposta, come dimostrato anche dai pagamenti eseguiti in corso di causa e dall'omessa fruizione dei termini istruttori, pur richiesti. Il detto comportamento dimostra così l'abuso del processo e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. a detrimento della Convenuta opposta e, peggio ancora, ad intralcio della Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario alla ragionevole durata del processo, con conseguente responsabilità aggravata della stessa ex art. 96 cpc. Tale condotta abusiva del processo deve essere sanzionata e fonda la condanna dell'Attrice opponente al pagamento in favore della Convenuta opposta della somma di cui all'art. 96 co. 3 cpc. (Trib. Milano, 17.2.2022)<sup>15</sup>.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---

<sup>15</sup> In *La Nuova Procedura Civile*, 2022.